



ORDINANZA N. 35 del 30.08.2018

Oggetto: Proroga fino al 30 settembre 2018 del dispositivo di traffico temporaneo, istituito con ordinanza dirigenziale n.31 del 05.07.2018, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato.

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza dirigenziale n.31 del 05.07.2018 è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00 nel periodo compreso dal 06 luglio 2018 al 31 agosto 2018, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato;

Vista la nota PG/2018/750921 del 28.08.2018 con la quale il dirigente del Servizio Mercati, considerata l'imminente scadenza dell'ordinanza dirigenziale n.31 del 05.07.2018, chiedeva di valutare la possibilità di prorogare i termini della suddetta ordinanza o individuare una ulteriore idonea allocazione, nelle more della collocazione definitiva degli operatori nell'area di via Provinciale 101.

Considerato che con verbale di riunione del 30.08.2018 tra i rappresentati del SAT e del SAPL U.O. Soccavo si concordava la possibilità di prorogare il suddetto dispositivo entro e non oltre la data del 30 settembre.

Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Letto il D.L. n.285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

prorogare il dispositivo di traffico temporaneo, istituito con ordinanza dirigenziale n.31 del 05.07.2018 fino al 30 settembre 2018 per la chiusura al traffico veicolare ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei veicoli per i disabili, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 07.00 alle ore 15.00, nel tratto terminale di via Josè Maria Escrivà, compreso tra alt. campo di calcio dell'oratorio ivi ubicato e via Provinciale Napoli per lo svolgimento del mercato.

Ogni altra O.S. in contrasto con la presente è da intendersi temporaneamente sospesa.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.lg. 30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza dalla presente ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse può ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Lgs.285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da: Il Dirigente del SAT della Municipalità 9 arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.